

AGROENERGIE E CONNESSIONE CON L'AGRICOLTURA



Normativa di riferimento per l'agricoltura:

L'art. 1, comma 910, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale provenienti prevalentemente dal fondo, **costituiscono attività connesse e producono reddito agrario.**

Per la produzione di energia oltre i limiti citati, il reddito è determinato forfettariamente applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, riconducibile alla componente energia ceduta, il coefficiente di redditività del 25%.

Occorre verificare sempre il requisito di prevalenza.

Soggetti interessati:

- Ditte individuali agricole
- Società semplice agricole
- Società di persone agricole
- Società a responsabilità limitata agricole

Attività agevolabili:

- Fonti rinnovabili agro-forestali e biomasse
- Fonti rinnovabili fotovoltaiche: pannelli fotovoltaici o agrivoltaici
- Prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli

Requisito della prevalenza:

Al fine di **poter essere considerata attività connessa**, la produzione di energia elettrica o calorica da fonti agroforestali deve essere effettuata utilizzando **prodotti provenienti prevalentemente dal fondo**.

Tale requisito si realizza se i **prodotti utilizzati** nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall'attività agricola esercitata nel fondo sono **prevalenti (superiori) rispetto a quelli acquistati presso terzi**.

Produzione di energia da agri-fotovoltaico: requisiti di collegamento

La circolare 32/E/2009 dell'Agazia delle Entrate chiarisce quali sono i requisiti per accertare che la produzione di energia sia effettivamente considerata attività connessa.

- 1) I terreni devono essere condotti dall'imprenditore stesso;
- 2) I terreni di proprietà devono essere situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti a quello in cui è collegato l'impianto fotovoltaico;
- 3) Siano presenti i requisiti individuati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (nota 27/07/2008)

Requisiti individuati dal Ministero:

Produzione di energia fotovoltaica:	Qualificazione come attività agricola connessa:
Derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva	Attività agricola connessa in ogni caso
Eccedente i 200 KW di potenza nominale complessiva	<p>L'energia prodotta in eccesso rispetto ai 200 KW di impianto è attività agricola connessa se sussiste uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) La produzione di energia è ottenuta da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti (tetti di capannoni, ricoveri attrezzi ecc...);2) Il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa l'energia fotovoltaica) è superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW;3) L'imprenditore dimostra di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola, entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente i 200 KW (esempio: qualora sia installato un impianto di 1 MW è necessario siano coltivati almeno 80 ettari di terreno) <p style="text-align: center;">$1000 \text{ KW} - 200 \text{ KW (franchigia)} = 800 \text{ KW}$ $800 \text{ KW} : 10 \text{ KW} = 80 \text{ ettari}$</p>

Attenzione: particolarità da ricordare

Nelle varie circolari e interpelli, l'Agenzia Entrate ha confermato che:

- 1) la connessione con l'attività agricola esiste quando viene verificato un requisito tra quelli citati in precedenza;
- 2) Il requisito n. 3 è applicato per singola azienda (1 volta sola);
- 3) In presenza di più impianti, si dovrà considerare il volume d'affari relativo alla produzione complessiva di energia tramite tutti gli impianti fotovoltaici posseduti.

Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi su impianti da fonti agro-fotovoltaiche:

- Entro il limite di 260.000 kWh la produzione/cessione di energia elettrica è sempre considerata attività connessa all'agricoltura e quindi produttiva di reddito agrario
- Oltre il suddetto limite, qualora siano rispettati i criteri di connessione, il reddito è determinato forfettariamente (coefficiente 25%)

NB: per gli impianti con moduli a terra che entrano in funzione dopo il 31/12/2025, la produzione di energia che eccede ai 260.000 kWh è tassata nei modi ordinari (reddito d'impresa).

Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi per la produzione di biogas:

- Entro il limite di 2.400.000 kWh la produzione/cessione di biogas è sempre considerata attività connessa all'agricoltura e quindi produttiva di reddito agrario
- Oltre il suddetto limite, il reddito è determinato in misura forfettaria, applicando all'ammontare dei corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con l'esclusione della quota incentivo, un coefficiente del 25%.

NB: dopo diversi contenziosi, l'esclusione della quota incentivo nel calcolo è stata confermata dal Viceministro Leo e da Agenzia Entrate, gse nell'ultimo tavolo di confronto con le ass.ni di categoria

Cessione del diritto di superficie:

A decorrere dal 1 gennaio 2024, la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha modificato l'art. 9 del Tuir il quale dispone che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.

Contemporaneamente ha inserito all'art. 67 del Tuir alla lettera h) anche la costituzione di diritti reali di godimento

Quindi tassato come reddito diverso....

Att. A.E. considera imponibile l'ammontare percepito dal 2024 e non la data di stipula dell'atto